



CITTÀ DI MORBEGNO

(Provincia di Sondrio)

DOCUMENTO PROGETTUALE: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' MINIME RICHIESTE

Sommario

Premessa.....	2
Art. 1 - Finalità	2
Art. 2 - Oggetto della convenzione.....	2
Art. 3 - Descrizione degli spazi	3
Art. 4 - Regolamento gestione sale e spazi pubblici.....	4
Art. 5 - Impegno minimo richiesto	4
Art. 6 - Attività ulteriori	5
Art. 7 - Durata dell'accordo di collaborazione	5
Art. 8 - Risorse messe a disposizione del Comune.....	5
Art. 9 - Assicurazione immobili	5
Art. 10 - Inadempimenti – Risoluzione	5
Art. 11 - Divieto di cessione del contratto - subappalto	5
Art. 12 - Disposizione di rinvio.....	5

Premessa

Il presente documento descrive le azioni indispensabili volte ad assicurare lo svolgimento degli eventi promossi o sostenuti dall'Amministrazione comunale per gli anni 2026-2029 (con possibilità di rinnovo per gli anni 2030-2031). Le medesime azioni si estendono anche alle iniziative proposte da altri soggetti a cui viene concesso l'uso di sale e spazi pubblici, sia a titolo oneroso che a titolo di contributo indiretto.

Tali azioni si intendono svolte in un ambito di coprogettazione, quindi tramite uno strumento che consente di integrare le risorse economiche e infrastrutturali messe a disposizione dell'ente pubblico con risorse del capitale sociale apportate dai soggetti del terzo settore che possono fornire vantaggi nella realizzazione degli interventi.

E ciò in un ambito e con un orientamento valoriale, che ha come suo fine la promozione di manifestazioni ed eventi di interesse collettivo generale e la valorizzazione di beni immobili di pregio di proprietà del Comune di Morbegno, promuovendo strategie innovative e condivise.

Art. 1 - Finalità

L'Amministrazione intende promuovere la definizione di un accordo di collaborazione con un soggetto del Terzo settore regolarmente iscritto al RUNTS al fine di valorizzare le forme associative, nel rispetto delle disposizioni vigenti, e attivare un rapporto di collaborazione in termini organizzativi e propositivi tra la pubblica amministrazione e l'ente del Terzo settore, realizzando una "coprogettazione" e di seguito una "cogestione" delle iniziative pubbliche in campo culturale al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle iniziative. L'ETS individuato presenterà un progetto ad integrazione del programma culturale dell'Amministrazione comunale che verrà precisato in fase di coprogettazione, e quantitativamente riepilogato nell'art. 2. Tutto ciò al fine di arricchire l'offerta di attività culturali e di interesse pubblico, a beneficio della collettività.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

Tenuto conto delle finalità di arricchimento culturale e di coinvolgimento sociale a favore del territorio perseguite dall'Amministrazione comunale, il presente documento sarà integrato dalle proposte di iniziative presentate dall'ETS selezionato, anche in collaborazione con altre risorse educative, artistiche e culturali.

Inoltre, al fine di promuovere il migliore utilizzo e valorizzare beni immobili di proprietà comunale, di interesse storico-artistico, gli eventi di interesse culturale si prevede che vengano svolti negli immobili descritti nell'art. 3 del presente documento.

Si considerano finalizzate alla valorizzazione anche le aperture dei Chiostri e le visite accompagnate o guidate al Complesso conventuale S. Antonio e al Palazzo Malacrida.

Il programma che l'Amministrazione indica sulla base delle attività realizzate nel corso del 2025, che potrà essere implementato e/o subire modificazioni, viene di seguito sommariamente riassunto:

Aperture degli immobili:

Auditorium 142

Chiostro nord 88 (si conteggiano i gg. di apertura delle mostre)

Chiostro sud 44 (idem)

Sala Boffi 160

Sala ostello 3

Sala capitolare 104

Palazzo Malacrida 49 (26 visite di privati a pagamento)

Museo Civico Sala Perego 261

Per un totale di 851 serate/giornate di attività.

L'Amministrazione comunale, al fine di attuare il programma culturale e di promozione turistica del territorio ha la necessità di garantire che vengano svolte altresì le attività collaterali di seguito indicate:

- collaborazione in termini organizzativi e di comunicazione, per la buona riuscita delle iniziative poste in calendario;
- apertura, sorveglianza e chiusura delle sale e delle pertinenze ubicate negli immobili ogni volta che si svolga un evento posto in calendario;
- verifica delle attrezzature e dei materiali prima e dopo l'effettuazione di ogni evento;
- segnalazione all'Ufficio Urbanistica, Ambiente e Museo del Comune in tempo utile per provvedere ad eventuali necessità esposte dal soggetto utilizzatore;
- segnalazione all'Ufficio Urbanistica, Ambiente e Museo di guasti/malfunzionamento di impianti occorrenti per la buona riuscita dell'evento (elettrici, elettronici, fonici, etc);
- inoltrare all'Ufficio Urbanistica, Ambiente e Museo di richieste di accensione dell'impianto di riscaldamento;
- presenza durante l'evento di personale adeguatamente formato anche per quanto riguarda la sicurezza e l'antincendio;
- consegna delle norme di utilizzo degli impianti e delle attrezzature audio-video di proprietà comunale al soggetto utilizzatore;
- condivisione con l'ufficio Urbanistica, Ambiente e Museo del calendario della prenotazione delle sale e degli spazi degli immobili avanti indicati.

Attraverso la definizione di un accordo di collaborazione con il soggetto del Terzo Settore selezionato per la migliore proposta progettuale presentata, che integra il presente documento, tali beni saranno valorizzati e potranno costituire rilevante punto di riferimento culturale, sulla base di una programmazione realizzata in armonia con tutte le forze culturali e sociali attive, anche in ambito sovra comunale.

Art. 3 - Descrizione degli spazi

L'Ente mette a disposizione per lo svolgimento di eventi culturali tre immobili di proprietà comunale, individuati nel Complesso conventuale di S. Antonio, nel Palazzo Malacrida e nel Museo civico di Storia Naturale limitatamente alla sola Sala Perego, che offrono spazi e strumentazione adeguati per spettacoli, concerti, mostre, convegni etc. Qui di seguito vengono più specificatamente descritti gli spazi destinati a tali scopi.

Il *Complesso conventuale di S. Antonio* si identifica con l'immobile individuato al Fg. 14, sez. II particella 2 del Catasto del Comune di Morbegno. L'immobile affaccia sulla omonima piazza S. Antonio. La parte dell'immobile destinata agli eventi indicati consta di:

- una sala *Auditorium* con una ricettività massima di n. 318 posti a sedere, oltre a n. 80 posti in piedi, comprese le persone sul palcoscenico, nel retropalco e nei servizi tecnici (cabina di regia);
- una sala contigua e indipendente individuata come *Sala Capitolare* con una ricettività massima di n. 100 posti a sedere;
- una sala prospettante sul cortile del Chiostro Nord in origine "Refettorio", ora denominata *Sala Boffi* attrezzata con posti a sedere per n. 50 persone al massimo;

- un camerino-spogliatoio attiguo l'auditorium;
- Chiostro Nord e Chiostro Sud entrambi con deambulatorio e corte interna aperta, dotato di illuminazione idonea ad ospitare mostre;
- Ex presbiterio retrostante al palco *Auditorium*;
- Sala ubicata al 1° piano in contiguità con l'ostello
- servizi igienici.

La *Sala Capitolare*, dotata di sistema di videoproiezione, è idonea ad ospitare conferenze, seminari, riunioni, mostre. Svolge le funzioni accessorie di sala ristoro/spogliatoio in caso di eventi ospitati contemporaneamente nell'*Auditorium*. Qualora si svolgano contemporaneamente eventi diversi nell'*Auditorium* e nella *Sala Capitolare*, il numero massimo di persone ammesse, in piedi e sedute, non potrà superare n. 398.

La *Sala Boffi*, analogamente alla *Sala Capitolare*, è idonea per tenervi conferenze, seminari, riunioni e mostre.

I due *Chiostri Nord e Sud* sono utilizzati per spettacoli all'aperto, letture, conferenze, concerti, mostre e spettacoli teatrali. Il chiostro sud può essere adibito anche a sede di degustazioni.

L'*Auditorium*, i *Chiostri*, la *Sala Capitolare* e la *Sala Boffi* possono essere utilizzati anche per la celebrazione di matrimoni, ferme restando le capienze precedentemente indicate.

Il *Palazzo Malacrida* si identifica con l'immobile situato in via Malacrida, individuato al Fg. 13, sez. II, particelle n. 449 e n. 488 del Catasto del Comune di Morbegno che consta di:

- Androne d'ingresso, Salone d'onore, Sala delle Tre Grazie, Sala degli Stucchi, Quadreria, Stanza da Letto, Toeletta, Cappella, Alcova, Giardino.

La parte dell'immobile che può essere utilizzata per concerti e spettacoli è costituita dal Salone d'onore e dalla Sala degli stucchi.

Il Salone d'onore può accogliere un massimo di 50 persone. La Sala degli stucchi può accogliere un massimo di 20 persone. Tuttavia, qualora si svolgano contemporaneamente due eventi, non è ammesso l'ingresso di un numero superiore a 50 persone complessive.

Le altre 7 sale ubicate al piano primo possono essere utilizzate per mostre e/o eventi culturali.

L'immobile può essere oggetto di visite guidate.

Il Salone d'onore può essere utilizzato anche per la celebrazione di matrimoni.

Il *Museo civico di Storia Naturale*, ospitato nell'immobile sito in via Cortivacci 2 individuato al Fg. 13, particella n. 616.

La sala interessata dal presente accordo è destinata alle attività di conferenze/presentazioni, attività laboratoriali e didattiche ed è ubicata all'ultimo piano del palazzo (*Sala Perego*), con una capienza massima di n. 65 posti. Provvista di impianto per videoproiezioni e di impianto di amplificazione.

Tale sala può essere adibita, tramite l'impiego di apposite griglie, a sala esposizione /mostre.

Art. 4 - Regolamento gestione sale e spazi pubblici

Si rinvia al Regolamento comunale che disciplina le modalità di gestione e concessione in uso di sale e spazi pubblici che si allega al presente Documento progettuale.

Art. 5 - Impegno minimo richiesto

Nella proposta progettuale deve esser indicato il numero minimo di eventi/manifestazioni/mostre che l'Associazione intende organizzare nell'arco dell'anno solare.

Art. 6 - Attività ulteriori

Saranno valutate le ulteriori proposte di valorizzazione dei beni culturali identificati con gli immobili descritti, finalizzate a migliorare la gestione e l'utilizzo degli stessi, nei termini e con le modalità indicate dai partecipanti alla procedura di selezione.

Art. 7 - Durata dell'accordo di collaborazione

L'accordo di collaborazione è riferito agli anni 2026-2029.

È prevista la facoltà di rinnovo per gli anni 2030-2031.

Art. 8 - Risorse messe a disposizione del Comune

Il Comune riconosce al soggetto selezionato un contributo economico annuale complessivo pari a € 12.000,00 destinato a rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate, fino alla concorrenza della cifra massima indicata.

La contribuzione economica diretta verrà liquidata nella misura del 30% a titolo di anticipo entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, mentre il saldo sarà liquidato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relazione annuale descrittiva delle attività svolte, accompagnata da rendicontazione economica.

Resta inteso che l'ammontare del contributo annuo, debitamente rendicontato, messo a disposizione dall'Amministrazione comunale è comprensivo del rimborso degli oneri per la copertura assicurativa dei volontari dedicati alla realizzazione delle iniziative culturali.

Considerato l'elevato impatto in termini di promozione culturale e sociale dell'accordo di coprogettazione nel suo complesso, il Comune tiene a proprio carico le spese relative ad energia elettrica, riscaldamento, pulizie ordinarie e la sanificazione.

Gli Enti del Terzo settore ed i soggetti che concorrono alla realizzazione del progetto apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche.

Art. 9 - Assicurazione immobili

Tutti gli immobili oggetto del presente accordo sono coperti da adeguate polizze assicurative con onere a carico di questo Ente (polizze fabbricati - responsabilità civile per danni a cose e persone).

Art. 10 - Inadempimenti – Risoluzione

Ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile l'accordo di collaborazione è risolto in tutti i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Costituisce causa di risoluzione espressa dell'accordo la sospensione, l'abbandono o la mancata effettuazione da parte del Soggetto selezionato di una o più attività/iniziative, senza giustificato motivo.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto - subappalto

Al soggetto affidatario è fatto espresso divieto, salvo quanto precisato al comma successivo, di cedere a terzi, in tutto o in parte lo svolgimento delle attività oggetto dell'accordo di collaborazione, pena la risoluzione della convenzione medesima ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Art. 12 - Disposizione di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente documento si applicano le disposizioni del cod. civ., del D.Lgs. n. 117/2017.